

Ordinanza sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC)

Modifica del 27 ottobre 2010

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 5 dicembre 2008¹ sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1 lett. b

¹ Il Consiglio federale approva le convenzioni:

- b. conformemente agli articoli 25a della legge del 17 giugno 2005² sul Tribunale federale, 18 e 62 della legge del 19 marzo 2010³ sull'organizzazione delle autorità penali e 27a della legge del 17 giugno 2005⁴ sul Tribunale amministrativo federale;

Art. 6 cpv. 1 lett. b

¹ Il portafoglio immobiliare dell'UFCL include tutti gli immobili della Confederazione che non appartengono al portafoglio immobiliare del DDPS né al portafoglio immobiliare dei PF. Esso include anche gli immobili destinati all'adempimento dei compiti:

- b. dei Tribunali della Confederazione e del Ministero pubblico della Confederazione (art. 4 cpv. 1 lett. b);

Art. 30 cpv. 2 lett. b

² I seguenti destinatari di prestazioni e servizi richiedenti non inclusi nel capoverso 1 possono, sulla base di convenzioni contrattuali e a prezzi che coprono i costi, ricevere dall'UFCL forniture dai suoi assortimenti nonché prestazioni editoriali:

- b. i Tribunali della Confederazione e il Ministero pubblico della Confederazione;

¹ RS 172.010.21

² RS 173.110

³ RS 173.71

⁴ RS 173.32

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.

27 ottobre 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova